



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 53/e del 05 GIU. 2015

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dei beni patrimoniali.

CONSORZIO ASI IN LIQUIDAZIONE
GESTIONE SEPARATA IRSAP DI Caltanissetta

I funzionari direttivi

VISTA la L.R. n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I. R. S. A. P.).

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

Premesso che:

- con nota del presidente dell'IRSAP protocollo n. 4710 del 24/04/2014 il direttore generale è stato incaricato a coordinare la procedura per la sottoscrizione di polizze assicurative dei beni immobili costituenti il patrimonio di ogni ex Consorzio ASI;
- la volontà dell'amministrazione è quella di procedere alla sottoscrizione di polizza assicurativa relativa alla copertura per rischi del tipo "all risk" che dovranno garantire oltre i danni da responsabilità civile, anche da incendio, devastazioni, nonché da calamità naturali e quant'altro che possa minacciare l'integrità e la funzionalità dei beni immobili costituenti il patrimonio degli ex Consorzi ASI;
- con determina del direttore generale n.32 del 29/04/2014 è stato nominato il responsabile del procedimento al fine di predisporre gli atti necessari per dar esecuzione alla volontà dell'amministrazione;
- in data 25/05/2015 la società incaricata alla assistenza per gli adempimenti assicurativi, società di brokeraggio Assiteca spa, filiale di Catania, ha fatto pervenire la documentazione utile per la individuazione del soggetto affidatario del servizio ;

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Ente Pubblico non Economico

L.R. 8/2012

Considerato, che per dar corso a quanto manifestato dall'amministrazione occorre procedere all'impegno della spesa necessaria che ammonta in € 16.000,00 per anno, come individuato dalla società di brokeraggio, così distinto € 10.0000 per polizza annuale Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera ed € 6.000,00 per polizza annuale All Risk Patrimonio;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, occorre disporre, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire;

Dato Atto che la società di brokeraggio, Assiteca spa, ha effettuato un'indagine di mercato fra le società assicuratrici del settore, come risulta dalla documentazione pervenuta in data 25/05/2015;

Atteso che dall'indagine conoscitiva di mercato esperita dalla soc. Assiteca spa sono state individuate le seguenti società assicuratrici che possono essere invitate:

- NOBIS ASSICURAZIONI - GENOVA	assicurazioni@pec.casalegno.com
-GENERALI INA ASSITALIA MILANO -LLOYD'S - RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	agmilanorho@pecassifiera.it gare@pec.lloyds.com
- REALE MUTUA - GERENZA DI ROMA	Gerenza.roma@pec.realemutua.it
- Allianz Assicurazioni Direzione Generale	allianz.spa@pec.allianz.it
- Cattolica Assicurazioni	cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad un cottimo fiduciario per la individuazione della società a cui affidare il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e dei beni patrimoniali;

PROPONGONO

1. Autorizzare, la procedura negoziata ai sensi dell'artt. 3, comma 40, e dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. (cottimo fiduciario), per la individuazione della società a cui affidare il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) e dei beni patrimoniali (polizza ALL RISK patrimonio) del Consorzio ASI in Liquidazione di Caltanissetta Gestione separata IRSAP distinto in:

Lotto 1 : Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d'Opera (RCT/O)

Lotto 2 : Polizza All Risk Patrimonio

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

2. Utilizzare il criterio del prezzo più basso per la individuazione dell'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del d. Lgs 163/06 e ss.mm.ii;
3. In relazione alla capacità tecnica richiedere, nella documentazione di partecipazione, che la Compagnia ha prestato nel triennio 2012-2013-2014, analoghi servizi assicurativi in favore di Enti o Aziende Pubblici, per un numero di polizze non inferiore a 4 e che ha ottenuto un ammontare della raccolta premi nei rami nel triennio 2012/2013/2014 un valore non inferiore a € 10.000.000,00 , al fine di garantire l'Ente, in maggior misura, sulla solidità operativa degli operatori economici invitati alla partecipazione di gara ;
4. In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria, richiedere, nella documentazione di partecipazione di gara, alla Compagnia, apposita dichiarazione relativa al conseguimento di un fatturato globale, nel triennio precedente (2012-2013-2014), superiore a € 32.000,00 o, in alternativa, dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino che la capacità economica e finanziaria della Compagnia assicurativa è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto, ciò al fine di garantire l'Ente sulla solidità economica e finanziaria degli operatori economici invitati a partecipare.
5. Approvare i seguenti elaborati, quali clausole essenziali della procedura negoziale:
 - Allegato 1- Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
 - Allegato 2 – Dichiarazione protocollo di Legalità
 - Allegato 3- Lettera invito e disciplinare gara
 - Allegato 4 –Capitolato RCTO lotto 1
 - Allegato 5- Capitolato ALL Risks patrimonio lotto 2
 - Allegato 6- modulo offerta lotto 1
 - Allegato 7- modulo offerta lotto 2
 - Allegato 8- situazione sinistri RCTO
6. Considerare l'appalto di servizio per un periodo di anni uno ;
7. Quantificare il valore dell'appalto in € 16.000,00 comprensivo di imposte, per l'intero periodo di anni uno, così distinto:
 - Lotto 1 premio annuo lordo a base di gara € 10.000,00;
 - Lotto 2 premio annuo lordo a base di gara € 6.000,00 ;
8. Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza , in quanto non sono state rilevate interferenze;
9. Demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi nella lettera d'invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
10. Stabilire che il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida;
11. Invitare le seguenti società assicuratrici :



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

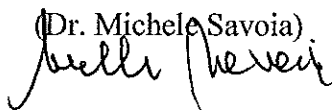
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- NOBIS ASSICURAZIONI – GENOVA	assicurazioni@pec.casalegno.com
-GENERALI INA ASSITALIA MILANO	agmilanorho@pecassifiera.it
-LLOYD'S – RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	gare@pec.lloyds.com
- REALE MUTUA – GERENZA DI ROMA	Gerenza.roma@pec.realemutua.it
- Allianz Assicurazioni Direzione Generale	allianz.spa@pec.allianz.it
- Cattolica Assicurazioni	cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

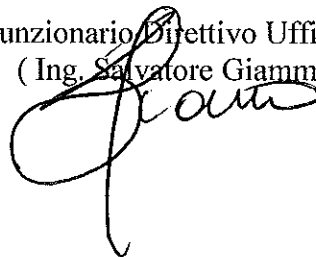
12. Imputare per lo scopo la somma di € 16.000,00, sulle passività del Consorzio ASI in liquidazione Gestione separata IRSAP di Caltanissetta;
13. Disporre che il pagamento alla società di broker, Assiteca spa, verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura/polizza debitamente controllata e vistata dal responsabile del procedimento;
14. Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'ente.

Caltanissetta, li 28/05/2015

Il Funzionario Direttivo Incaricato

(Dr. Michele Savoia)


Il Funzionario Direttivo Ufficio tecnico
(Ing. Salvatore Giammusso)





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

IL DIRETTORE GENERALE

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione

DETERMINA

1. Autorizzare, la procedura negoziata ai sensi dell'artt. 3 comma 40 e dell'art. 125 del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. (cittino fiduciario), per la individuazione della società a cui affidare il servizio di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/O) e dei beni patrimoniali (polizza ALL RISK patrimonio) del Consorzio ASI in Liquidazione di Caltanissetta Gestione separata IRSAP distinto in:
Lotto 1 : Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori d'Opera (RCT/O)
Lotto 2 : Polizza All Risk Patrimonio
2. Utilizzare il criterio del prezzo più basso per la individuazione dell'affidatario del servizio, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. b) del d. Lgs 163/06 e ss.mm.ii;
3. In relazione alla capacità tecnica richiedere, nella documentazione di partecipazione, che la Compagnia ha prestato nel triennio 2012-2013-2014, analoghi servizi assicurativi in favore di Enti o Aziende Pubbliche, per un numero di polizze non inferiore a 4 e che ha ottenuto un ammontare della raccolta premi nei rami nel triennio 2012/2013/2014 un valore non inferiore a € 10.000.000,00 ,al fine di poter garantire l'Ente, in maggior misura, sulla solidità operativa degli operatori economici invitati alla partecipazione di gara ;
4. In relazione al requisito di capacità economica e finanziaria, richiedere, nella documentazione di partecipazione di gara, alla Compagnia, apposita dichiarazione relativa al conseguimento di un fatturato globale, nel triennio precedente (2012-2013-2014), superiore a € 32.000,00 o, in alternativa, dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino che la capacità economica e finanziaria della Compagnia assicurativa invitata è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto, ciò al fine di garantire l'Ente sulla solidità economica e finanziaria degli operatori economici invitati a partecipare.
5. Approvare i seguenti elaborati, quali clausole essenziali della procedura negoziale:
 - ☐ Allegato 1- Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
 - ☐ Allegato 2 – Dichiarazione protocollo di Legalità
 - ☐ Allegato 3- Lettera invito e disciplinare gara
 - ☐ Allegato 4 –Capitolato RCTO lotto 1
 - ☐ Allegato 5- Capitolato ALL Risks patrimonio lotto 2
 - ☐ Allegato 6- modulo offerta lotto 1
 - ☐ Allegato 7- modulo offerta lotto 2
 - ☐ Allegato 8- situazione sinistri RCTO
6. Considerare l'appalto di servizio per un periodo di anni uno;
7. Quantificare il valore dell'appalto in € 16.000,00 comprensivo di imposte, per l'intero periodo di anni uno, così distinto per importo a base d'asta:

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Lotto 1 premio annuo lordo a base di gara € 10.000,00;

Lotto 2 premio annuo lordo a base di gara € 6.000,00 ;

8. Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza , in quanto non sono state rilevate interferenze;
9. Demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi nella lettera d'invito che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
10. Stabilire che il servizio sarà affidato anche in presenza di una sola offerta valida;
11. Invitare le seguenti società assicuratrici :

- NOBIS ASSICURAZIONI – GENOVA	assicurazioni@pec.casalegno.com
-GENERALI INA ASSITALIA MILANO	agmilanorho@pecassifiera.it
-LLOYD'S – RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA	gare@pec.lloyds.com
- REALE MUTUA – GERENZA DI ROMA	Gerenza.roma@pec.realemutua.it
- Allianz Assicurazioni Direzione Generale	allianz.spa@pec.allianz.it
- Cattolica Assicurazioni	cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it

12. Imputare per lo scopo la somma di € 16.000,00, sulle passività del Consorzio ASI in liquidazione Gestione separata IRSAP di Caltanissetta;
13. Disporre che il pagamento alla società di broker, Assiteca spa, verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura/polizza debitamente controllata e vistata dal responsabile del procedimento;
14. Disporre che il presente provvedimento venga pubblicato e reso pubblico sul sito istituzionale dell'ente.

Il Vice Direttore Generale
Dr. Ferdinando Scillia
n.q. di amministratore ex art. 19 L.R. 8/2012

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: caltanissetta@irsapsicilia.it
Pec: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

REGIONE
SICILIANA



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 28 Dicembre 2000, n. 445**

Spett.le
Consorzio Asi di Caltanissetta in liquidazione
Gestioni separate IRSAP
Via Peralta Zona Industriale – 93100 Caltanissetta
PIVA 00189200850

**Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
DEL CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE – GESTIONIE
SEPARATA IRSAP**

PERIODO dal 30/06/2015 al 29/06/2016

Il/La sottoscritt

nat ... il a (Prov.)

in qualità di (*barrare l'ipotesi che interessa*)

- ☐ legale rappresentante
☐ procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla documentazione inserita nella Busta A –
Documentazione Amministrativa)

della Compagnia.....

con sede legale in Prov. CAP

Via N.

Partita IVA C.F.

Telefono; e-mail

n. di fax al quale la Stazione Appaltante potrà inviare le
comunicazioni inerenti la procedura di gara in oggetto

C H I E D E

di partecipare alla procedura in oggetto
(*contrassegnare la casella corrispondente*)

- | | |
|--|--|
| ☐ come Compagnia singola, per i Lotti | 1 ☐ polizza Responsabilità Civile verso terzi e
verso i prestatori d'opera (CIG Z3C14DF570) |
| | 2 ☐ polizza All Risk Patrimonio (CIG Z5214DF57C) |

- ☐ in forma associata, per i Lotti 1 ☐ 2 ☐ nel riparto di coassicurazione formato da:
- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| Coassicuratrice Delegataria | quota |
| Coassicuratrice Delegante | quota |
| Coassicuratrice Delegante | quota |

Avvertenza: *Nel caso di partecipazione in coassicurazione, la presente dichiarazione deve
essere resa singolarmente da ciascuna Compagnia partecipante al riparto di
coassicurazione..*

A tale fine

AUTORIZZA

la Stazione appaltante ad effettuare, le comunicazioni ex art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i, al
Fax n°. ____/_____, ovvero al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole della responsabilità e delle relative sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, in nome e per conto dell'Impresa stessa

DICHIARA

a.a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

a.b) che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. b) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 [*l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società*];

N.B. nel caso il dichiarante non abbia diretta conoscenza di quanto previsto alla presente lettera a.b), la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettera b) citata);

a.c) che nei confronti dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; [*l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*];

dichiara inoltre (*barrare l'ipotesi che interessa*):

☐ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

ovvero

☐ che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs 163/2006 **ovvero** che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alla lettera c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti (*indicare nome, cognome e qualifica, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale*):

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione:

N.B. nel caso il dichiarante non abbia diretta conoscenza di quanto previsto alla presente lettera a.c), la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettera c) citata);

Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

a.d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

a.e) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

Ai fini del presente comma 1, lettera e) si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii.;

a.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di servizi affidati da codesta stazione appaltante e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;

a.g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;

Ai fini della presente lettera a.g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

a.h) di non avere presentato false dichiarazioni o false documentazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

a.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;

Ai fini della presente lettera a.i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

a.l) ☐ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

oppure

☐ di non essere assoggettato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999;

(barrare la casella secondo la situazione che ricorre per l'Impresa)

a.m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223 del 4/7/2006, convertito in Legge n. 248 del 4/8/2006;

a.m-bis) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;

a.m-ter) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38 lettera m-ter del D.Lgs.n.163/2006 : "i soggetti indicati all'art. 38 comma 1, lett. b del D.lgs 163/2006 che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla

legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

N.B. nel caso il dichiarante non abbia diretta conoscenza di quanto previsto alla presente lettera a.m-ter), la dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lettera b) citata);

a.m quater) che l'impresa (*contrassegnare l'ipotesi che interessa*):

☐ non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di affidamento, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

☐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto alla concorrente stessa in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti e precisamente _____, che si trovano in una delle situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella lettera d'invito e relativi documenti complementari (Disciplinare e relativi allegati, Capitolati speciali, Moduli per Offerta) nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi o influire sull'andamento del servizio, considerati gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;

c) che l'impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di con il n. in data (codice attività) per la categoria relativa all'oggetto della presente gara;

d) che l'impresa è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami oggetto della gara per i quali presenta offerta e che gli estremi dell'autorizzazione sono i seguenti:

.....
.....;

e) che i nominativi e le qualifiche delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Compagnia sono i seguenti:

Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

Sig. _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____

(indicare, con riferimento alla Compagnia, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza)

f) che l'impresa rappresentata (*barrare l'ipotesi che interessa*)

- ☐ non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della Legge n. 383/2001 e s. m. i.

oppure

- ☐ si è avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dall'art. 1bis della legge 383/2001 e s.m.i. dando però atto che gli stessi si sono conclusi;

g) di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a termini di legge e che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative ed è in regola con i relativi versamenti (*indicare gli estremi richiesti, con riferimento alla Compagnia*):

INPS : sede competente..... matricola aziendale

INAIL: posizioni assicurative territorialiCodice ditta

h) che l'Impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti;

i) di non partecipare alla gara per un medesimo lotto in forma singola e contemporaneamente in coassicurazione o in più di un riparto di coassicurazione;

l) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;

m) di impegnarsi a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24,00 della data di effetto rispettivamente indicata nei capitoli speciali, anche in pendenza della firma del relativo contratto;

n) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e artt. 6 e 7 della L. 217 del 17.12.2010;

o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente e, in particolare, della L. 241/90 e ss.mm. e ii.;

p) (*solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia*) di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale per la partecipazione alla presente gara;

q) quale requisito di capacità tecnica – che la Compagnia ha prestato nel triennio 2012-2013-2014, analoghi servizi assicurativi in favore di Enti o Aziende Pubblici, per un numero di polizze non inferiore a 4, indicando gli enti o aziende pubblici in dettaglio e che l'ammontare complessivo della raccolta premi nei rami danni realizzata dalla Compagnia nel triennio 2012/2013/2014 non è stata inferiore a euro 10.000.000,00 al netto delle imposte.

r) quale requisito di capacità economica e finanziaria – dichiara che nei tre anni precedenti (2012-2013-2014) ha conseguito un fatturato globale superiore a € 32.000,00 (trentaduemila euro). In alternativa è possibile produrre le dichiarazioni rilasciate da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica e finanziaria della Compagnia assicurativa è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto.

▪ La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e autorizzato ad impegnare la Compagnia (allegando alla documentazione amministrativa: nel caso di Procuratore il documento comprovante il possesso di tali poteri di rappresentanza o, nel caso di Agente, la **Procura conferita ai fini della partecipazione alla gara**);

Luogo e data _____

Il Dichiarante _____

**MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI
LEGALITÀ E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31.01.2006 DELL'ASSESSORE
REGIONALE LL.PP.**

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio ASI di Caltanissetta in
Liquidazione – Gestioni Separate Irsap

Importo lavori a base d'asta :

Lotto 1 - CIG [Z3C14DF570] € 10.000,00

polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori d'opera

Lotto 2 - CIG [Z5214DF57C] € 6.000,00

polizza All Risk Patrimonio

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell' Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _____, nato/a _____ il _____ e residente a _____ Via _____, nella qualità di _____ della ditta _____ iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di _____ partecipante all'asta pubblica sopra indicata.

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione

- a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara espressamente ed in modo solenne

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
- Dichiaro altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Timbro e firma

Firma leggibile

NB. Si allega documento di riconoscimento.

In caso di ATI ecc., la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

Su carta intestata ASI Caltanissetta

Spettabile

.....
.....
.....

OGGETTO: Lettera invito a procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione – gestione Separate IRSAP – per il periodo -----.

CIG lotto 1: _____ (Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori d'opera)

CIG lotto2 _____ (All Risk Patrimonio)

In esecuzione della determinazione del Direttore Generale n. del, la scrivente intende procedere mediante Procedura negoziata di cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., all'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione per il periodo decorrente dalle ore 24 del ----- alle ore 24 del -

Si invita pertanto la Spett.le Ditta in indirizzo, se interessata, a partecipare alla suindicata procedura che si svolgerà nei tempi, alle condizioni e secondo le modalità, meglio precisati nel **Disciplinare di gara** che può essere visionato e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente: **www.irsapsicilia.it** unitamente alla seguente documentazione complementare di gara:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva;
 - Allegato 2 – Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 da sottoscrivere
 - n. 2 Capitolati speciali relativi ai lotti oggetto di affidamento: lotto 1 e lotto 2
 - Modulo per offerta Lotto **1**;
 - Modulo per offerta Lotto **2**;
- Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO ASI DI
CALTANISSETTA – GESTIONI SEPARATE IRSAP
PERIODO 01/06/2015 – 01/06/2016**

DISCIPLINARE DI GARA

Art. 1. Stazione Appaltante

Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione
Via PERALTA n. 2.. – 93100 CALTANISSETTA (CL..) .
Tel. 0934 532311- Fax 0934 25703.....
e-mail: caltanissetta@pec.irsapsicilia.it

Art. 2. Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda l'affidamento dei Servizi assicurativi del Consorzio Asi di Caltanissetta - in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore n. del ed è frazionato in numero due lotti, come di seguito indicati in base alle diverse tipologie di rischio:

Lotto 1 - CIG [Z3C14DF570]

polizza Responsabilità Civile verso terzi e verso i prestatori d'opera

Lotto 2 - CIG [Z5214DF57C.]

polizza All Risk Patrimonio

I suindicati servizi assicurativi dovranno prestarsi unicamente in base alle condizioni normative stabilite nei rispettivi **capitolati speciali di polizza**, che formano parte integrante della documentazione di gara, rispetto ai quali - **a pena di esclusione** - non sono ammesse varianti.

Si specifica che ogni qual volta nel presente disciplinare è prevista la “pena di esclusione” la stessa si riferirà, nel rispetto del principio di *favor participationis*, al singolo lotto, a meno che non riguardi requisiti che impediscono la partecipazione all'intera procedura di gara.

Art. 3. Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di **anni 1 (uno)** con decorrenza dalle ore 24 del 30/06/2015 e scadenza alle ore 24 del 29/06/2015, con esclusione del tacito rinnovo e fatta salva la facoltà di recesso della Stazione Appaltante prevista dai singoli Capitolati speciali di polizza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto di richiedere la proroga per il tempo necessario nelle more dell'espletamento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 4. Entità dell'appalto

Importo premio complessivo presunto **Euro 16.000,00** per l'intera durata, comprensivo di imposte, ripartito come segue:

Lotto 1 premio annuo lordo a base di gara **Euro 10.000,00**

Lotto 2 premio annuo a base di gara **Euro 6.000,00**

A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai suindicati importi a base di gara per ogni specifico lotto. La spesa è finanziata con mezzi propri della Stazione Appaltante.

Art. 5. Procedura di aggiudicazione

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 3, comma 40, e 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.

Art. 6. Criteri di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato **per ciascun lotto** a favore della migliore offerta individuata secondo il criterio del **prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ossia con il criterio del massimo ribasso, rispetto all'importo annuo a base di gara comprensivo di imposte come rispettivamente indicato nel presente disciplinare per ciascun lotto e altresì nei MODULI PER OFFERTA che formano parte integrante della documentazione di gara, comprensivo di tutti gli oneri di natura fiscale.

Art. 7. Requisiti richiesti ai soggetti interessati ai fini della partecipazione

La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese Assicuratrici in possesso dei seguenti requisiti:

di carattere generale:

- a) possesso dell'autorizzazione dell'ISVAP all'esercizio delle assicurazioni nei rami attinenti al/i lotto/i cui si riferisce la partecipazione;
- b) iscrizione nel Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'esercizio delle assicurazioni nei rami assicurativi inerenti al/i lotto/i per i quali si intende partecipare alla presente procedura;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm.ii.

di capacità tecnica

avere prestato, nel triennio 2012/2013/2014, almeno 4 servizi analoghi a quelli oggetto di appalto, in favore di Enti Pubblici (tale requisito dovrà comprovarsi, in sede di verifica, mediante presentazione di almeno 4 certificati di servizio rilasciati da altrettanti Enti e/o Aziende Pubblici e attestanti la prestazione di servizi assicurativi facenti parte di quelli oggetto di appalto, nell'ambito del triennio considerato) e avere realizzato, nel triennio 2012/2013/2014, una raccolta premi nei rami danni non inferiore complessivamente (quale sommatoria del triennio) a euro 10.000.000,00 al netto delle imposte (tale requisito dovrà comprovarsi, in sede di verifica, mediante produzione di estratti dai bilanci da cui possa desumersi la suindicata raccolta premi minima);

d) di capacità economica e finanziaria

che la Compagnia ha conseguito un fatturato globale, nel triennio precedente (2012-2013-2014), superiore a € 32.000,00 o, in alternativa, per la dimostrazione di adeguata capacità economica e finanziaria presentare dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Tale dichiarazione dovrà specificatamente attestare che la capacità economica e finanziaria della Compagnia assicurativa è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto;

Ai sensi dell'art. 34, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti che partecipino separatamente - per uno stesso lotto - trovandosi fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o per i quali si accerti che le relative offerte per un medesimo lotto sono imputabili ad unico centro decisionale sulla base di univoci elementi (es. imprese per le quali si accerti la sussistenza di identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di rappresentanza legale).

Art. 8. Forma giuridica del raggruppamento di imprese - Partecipazione in forma associata

Nella presente procedura, per raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI) ma anche per Consorzio, si intende la coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta secondo le prescrizioni del presente disciplinare di gara, restando precisato che la Compagnia coassicuratrice delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in esplicita deroga al citato art. 1911 del Codice Civile, inteso che per ciascun Lotto oggetto di partecipazione deve essere garantita la copertura **del 100% dei rischi** che ne formano parte.

Agli operatori economici che presentino offerta in coassicurazione, è preclusa, per lo stesso Lotto, la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si trovino nelle condizioni summenzionate.

Avvertenza:

Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti indicati all'art.7. del presente disciplinare devono essere posseduti singolarmente, da ciascuno degli operatori economici partecipanti al riparto di coassicurazione.

Art. 9. Modalità, termini di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Le Imprese interessate hanno la facoltà di presentare offerta per uno o più dei lotti oggetto di affidamento, inteso tuttavia che per ciascun lotto per il quale viene presentata offerta questa non sarà considerata valida qualora non sia riferita alla totalità delle polizze che ne fanno parte.

Il plico esterno contenente l'offerta e le documentazioni, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire integro, entro e non oltre le ore 13,00 del 24/06/2015 al seguente indirizzo: **Consorzio ASI di Caltanissetta, Via Peralta Z.I. Calderaro- 93100 Caltanissetta**.

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compreso agenzia di recapito autorizzata, e la consegna a mano all'Ufficio Protocollo sopra menzionato, aperto nei seguenti orari:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Resta inteso che il recapito del plico contenente l'offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso plico non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine si precisa che il termine ultimo indicato per la presentazione si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante dal timbro postale, facendo fede esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione aggiudicatrice.

A pena di esclusione il plico dovrà essere chiuso e sigillato con ogni mezzo utile a garantirne l'integrità e la segretezza del contenuto nonché controfirmato sui lembi di chiusura. Dovrà recare all'esterno la denominazione e la sede dell'impresa nonché la seguente dicitura **“NON APRIRE – Offerta per la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi assicurativi del Consorzio ASI di Caltanissetta”** e dovrà contenere le seguenti differenti buste, **ciascuna delle quali debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura**, intestate come segue:

- **Busta “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

e

- **Busta “B” - OFFERTA ECONOMICA** contenente le offerte economiche relative ai diversi lotti.

Nel rispetto del principio di economicità delle operazioni di gara, si richiede agli operatori economici di comporre un unico plico riferito a tutti i lotti per cui si partecipa, contenente una sola busta A (contenente la documentazione relativa ai diversi lotti per cui si partecipa) e una sola Busta B (con tutte le offerte economiche dei lotti per cui si partecipa) per ogni operatore economico (*).

(*) Per ciascun lotto si considerano “autonomo operatore economico”:

- l'impresa che partecipa alla gara in forma singola;
- le imprese che partecipano alla gara in forma associata (coassicurazione);

ribadito che non è ammessa, per il medesimo lotto, la partecipazione sia in forma singola sia in forma associata.

Le menzionate buste dovranno contenere - **a pena di esclusione** - quanto rispettivamente indicato di seguito per ciascuna di esse:

**BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Nella busta “A” “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. la **Domanda di partecipazione alla gara** contenente tutti i dati identificativi della compagnia assicurativa, redatta in lingua italiana, datata e sottoscritta, con firma non autenticata, dal Legale rappresentante della Compagnia; nel caso di partecipazione in forma associata mediante coassicurazione, ciascun partecipante al riparto di coassicurazione è tenuto a produrre la propria domanda e in tal caso la busta “A” dovrà contenere la documentazione di tutti i soggetti partecipanti al riparto di coassicurazione. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e, in tal caso, dovrà essere prodotta la relativa procura;
2. nonché le **Dichiarazioni sostitutive di certificazioni** e di atto di notorietà per l'ammissione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che devono attestare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.

A tale fine, utilizzando preferibilmente il modello facsimile allegato al presente Disciplinare (**Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva**), il concorrente mediante dichiarazione **sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000**, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, dovrà attestare:

- a) di NON trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (modificato dal D.L. 70/2011), previste all'art. 38, comma 1, lettere seguenti, per i soggetti:
 - .a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - .b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - .c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena

su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

.d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

.e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

.g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

.h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

.i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

.l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

.m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

.m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;

.m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

.m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- b) di avere preso piena visione e di accettare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nella Lettera d'invito, nell'unito Disciplinare e nei relativi documenti complementari (***Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive, Capitolati speciali, Moduli per Offerta***) nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei premi o influire sull'andamento del servizio, considerati gli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di contratti assicurativi e di avere giudicato i premi medesimi remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- c) l'iscrizione dell'Impresa nel Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria relativa all'oggetto della presente gara con gli estremi di iscrizione e il codice attività;
- d) che l'impresa è in possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami oggetto della gara per i quali presenta offerta indicando gli estremi dell'autorizzazione;
- e) i nominativi e le qualifiche delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente la Compagnia (*indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società*);
- f) che l'impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis della Legge n. 383/2001 e s. m. i. ovvero che, qualora l'impresa se ne sia avvalsa, il periodo di emersione si è concluso;
- g) di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza a termini di legge indicando le posizioni previdenziali e assicurative dell'Impresa e che la stessa è in regola con i relativi versamenti (***indicare gli estremi richiesti, con riferimento alla Compagnia***);
- h) che l'Impresa applica integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e nei relativi accordi integrativi applicabili ai propri dipendenti;
- i) che l'impresa non partecipa alla gara per un medesimo lotto in forma singola e contemporaneamente in coassicurazione in più di un riparto di coassicurazione;
- l) l'impegno a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- m) l'impegno a prestare la copertura assicurativa dalle ore 24,00 della data di effetto rispettivamente indicata nei capitolati speciali, anche in pendenza della firma del relativo contratto;
- n) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. e artt. 6 e 7 della L. 217 del 17.12.2010;
- o) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione

esclusivamente ai funzionari e agli incaricati interni ed esterni della Stazione Appaltante e agli eventuali controinteressati;

- p) *(solo nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall'Italia)* di possedere, ai sensi e per effetto dell'art. 47 del D.Lgs. 163/2006, i requisiti d'ordine generale per la partecipazione alla presente gara;
- q) quale requisito di capacità tecnica – che la Compagnia ha prestato nel triennio 2012.-2013.-2014, analoghi servizi assicurativi in favore di Enti o Aziende Pubblici, per un numero di polizze non inferiore a 4 e un ammontare della raccolta premi nei rami realizzata dalla Compagnia nel triennio 2012/2013/2014 non inferiore a € 10.000.00,00 ;
- r) quale requisito di capacità economica e finanziaria – che la Compagnia ha conseguito un fatturato globale, nel triennio precedente (2012-2013-2014), superiore a € 32.000,00 o, in alternativa, per la dimostrazione di adeguata capacità economica e finanziaria presentare dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Tale dichiarazione dovrà specificatamente attestare che la capacità economica e finanziaria della Compagnia assicurativa è idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore dell'appalto;

Avvertenze:

- *Per agevolare i concorrenti negli adempimenti richiesti si invita ad utilizzare l'Allegato 1- Domanda di partecipazione e Dichiarazioni sostitutive, che forma parte integrante della documentazione di gara;*
- *Fermo quanto espressamente previsto per la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di “capacità tecnica” e di quelli di “capacità economica e finanziaria”, in luogo della dichiarazione è possibile allegare la relativa certificazione in originale o copia autenticata di data non inferiore a sei mesi da quella del termine ultimo per la presentazione, restando precisato che saranno escluse dalla gara le imprese per le quali risulti mancante, incompleta o irregolare la documentazione richiesta*
- *in luogo della dichiarazione è possibile allegare la relativa certificazione in originale o copia autenticata di data non inferiore a sei mesi da quella del termine ultimo per la presentazione;*
- *in caso di presentazione di offerta nella forma associata prevista (coassicurazione), nella Busta A dovranno essere inserite le domande di partecipazione con le connesse dichiarazioni (o certificazioni) di ciascun operatore economico facente parte del riparto di coassicurazione.*

3. I documenti comprovanti il possesso dei requisiti di **capacità tecnica** e di **capacità economica e finanziaria** come previsti - ai fini della partecipazione – all'art. 7 del presente Disciplinare.

Cauzione definitiva

4. All'aggiudicatario sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., nella misura dal medesimo prevista, in funzione del prezzo offerto.
5. **Procura** da cui risulti la delega, sottoscritta dal legale rappresentante della Compagnia, conferita per la presentazione di offerte e sottoscrizione di contratti di polizze, ove questa sia presentata da agenzia o gerenza della Compagnia;
6. **Certificato CCIAA** (in originale o in copia resa conforme ai sensi del DPR n. 445/2000) recante la dicitura:
- “nulla osta ai fini della legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.” (ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 252/1998);

- “che la Società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti di tale genere e che a suo carico non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla data della gara di appalto”

La stazione appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 così come modificato dal d.l. n. 70/2011, a escludere i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal suddetto decreto e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

BUSTA “B” – OFFERTA ECONOMICA

La quale dovrà contenere **a pena di esclusione** le offerte economiche per i diversi lotti cui il concorrente intende partecipare, come di seguito indicate, restando precisato che per ciascun lotto per il quale viene presentata offerta questa non sarà considerata valida qualora non sia riferita alla totalità delle polizze che ne fanno parte:

► OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 1

Redatta in lingua italiana utilizzando **PREFERIBILMENTE** il **MODULO PER OFFERTA - LOTTO 1**, che forma parte integrante della documentazione di gara, **in bollo**, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la compagnia, recante l'indicazione – negli appositi spazi – della compagnia offerente e dei premi (e, ove previsto, dei tassi di premio) offerti, comprensivi delle imposte.

► OFFERTA ECONOMICA - LOTTO 2

Redatta in lingua italiana utilizzando **PREFERIBILMENTE** il **MODULO PER OFFERTA - LOTTO 2**, che forma parte integrante della documentazione di gara, **in bollo**, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza e legittimato ad impegnare la compagnia, recante l'indicazione – negli appositi spazi – della compagnia offerente e dei premi (e, ove previsto, dei tassi di premio) offerti, comprensivi delle imposte.

Art. 10. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - APERTURA DELLE OFFERTE

La gara verrà esperita, in seduta pubblica, il giorno **25/06/2015 alle ore 10,00**, presso la sede della Stazione Appaltante all'indirizzo indicato al punto 1. del presente Disciplinare.

In tale seduta sarà effettuata la verifica dell'integrità e della regolare sigillatura dei plichi pervenuti entro il termine perentorio stabilito, procedendo quindi - secondo l'ordine progressivo di arrivo - all'apertura dei plichi regolari, verificando la integrità e regolarità delle buste interne. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali le anzidette verifiche abbiano esito negativo;

Ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i. e in applicazione della determinazione numero 5/2009 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, si procederà al sorteggio pubblico di un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore. Il sorteggio riguarderà unicamente i soggetti che non abbiano già presentato - inserendoli nella Busta A - Documentazione amministrativa – tutti i documenti probatori indicati all'art. 7 del presente Disciplinare .

Ai concorrenti così sorteggiati verrà chiesto di comprovare, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all'art.48, comma 1, del Codice, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità

economica-finanziaria prescritti per la partecipazione, mediante la presentazione dei documenti probatori precisati alle lett. d) ed e) dell'art. 7 del presente Disciplinare.

In tale caso, in 2^a seduta pubblica - *il cui giorno ed ora di svolgimento verranno comunicati dalla Stazione appaltante ai concorrenti a mezzo fax al numero dagli stessi rispettivamente indicato nell'istanza di partecipazione* - si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei prescritti requisiti di capacità tecnica e di capacità economico finanziaria, all'escussione delle relative cauzioni provvisorie, e all'applicazione della normativa vigente in materia di false dichiarazioni;

Nella 2^a seduta pubblica oppure nella medesima 1^a seduta - qualora non si rendesse necessaria la richiamata verifica dei requisiti speciali in quanto da parte dei concorrenti fossero già stati prodotti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità tecnica e di capacità economica-finanziaria - si darà seguito alla gara, con l'apertura delle buste contenenti le "offerte economiche" e l'aggiudicazione provvisoria dei servizi assicurativi per ciascun rispettivo lotto.

La Stazione appaltante entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara procederà, sempre ai sensi

dell'art. 48 del D.lgs 163/06 e s.m.i., a richiedere, al primo e al secondo concorrente classificato nella graduatoria provvisoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti già sorteggiati, l'esibizione di tutta la documentazione, attestante il possesso dei requisiti.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti - in seguito agli autonomi riscontri e verifiche sulle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario - la presenza in capo allo stesso di una o più cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. o riscontri false dichiarazioni, si applicheranno le sanzioni di esclusione per l'operatore economico inadempiente, procedendo alla revoca dell'aggiudicazione, alla denuncia dei fatti costituenti reato e alla segnalazione alla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura, secondo le modalità previste nella determinazione n.1 approvata dal Consiglio dell'Autorità il 10 gennaio 2008, per l'iscrizione nel casellario informatico.

In tale caso si procederà, previa riattivazione del procedimento, in seduta pubblica (il cui giorno, ora e luogo sarà comunicato ai concorrenti tramite fax o PEC inviato con almeno 48 ore di anticipo sulla data della seduta stessa), alla rideterminazione di una nuova graduatoria e alla nuova aggiudicazione.

La Stazione Appaltante procederà a comunicare le informazioni relative all'aggiudicazione definitiva secondo quanto previsto dall'art.79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

All'aggiudicatario di ciascun lotto sarà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nella misura dal medesimo prevista, in funzione del prezzo offerto.

Si procederà alla stipulazione del contratto solo quando siano decorsi i termini indicati nella c.d. Direttiva Ricorsi recepita con D.Lgs. 20 marzo 2010 n. 53, in attuazione della Direttiva 2007/66/CE.

Art. 11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario, in attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Dovrà inoltre comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'aggiudicatario dovrà indicare sul documento di ciascuna transazione economica effettuata in relazione al presente appalto i codici CIG rispettivamente indicati all'Oggetto dell'Appalto.

Art. 12. PRECISAZIONI ED AVVERTENZE

- a. Le coperture assicurative dovranno essere prestate a decorrere **dalle ore 24,00 del 30/06/2015 anche in pendenza della firma definitiva del contratto.**
- b. Non è ammesso il subappalto;
- c. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. **Eventuali correzioni dovranno essere sottoscritte a pena d'esclusione;**
- d. La Stazione Appaltante, in caso di mutate necessità di servizio o di motivi di pubblico interesse, ovvero qualora reputi non convenienti, a proprio insindacabile giudizio, le condizioni economiche offerte, si riserva di non procedere all'aggiudicazione di una o più delle coperture assicurative oggetto di affidamento. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali evenienze;
- e. La Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e ritenuta congrua;
- f. In caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli in lettere prevale l'indicazione in lettere, e in caso di discordanza fra importo complessivo e la somma degli importi parziali, sarà ritenuta valida, in ogni caso, l'indicazione più favorevole alla Stazione Appaltante;
- g. Nel caso di offerte uguali la Stazione Appaltante procederà per sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- h. Verranno esclusi dalla gara gli operatori economici che non abbiano presentato tutti i documenti richiesti a pena di esclusione. Tuttavia la Stazione Appaltante, nel caso in cui l'incompletezza della documentazione sia ritenuta sanabile in quanto non sostanziale, si riserva la facoltà di richiedere alle medesime imprese l'integrazione, o di fornire chiarimenti, in ordine al contenuto della documentazione prodotta, sospendendo - nelle more del riscontro - la procedura di gara;
- i. Le offerte avranno validità minima di **180 giorni** decorrenti dal termine ultimo stabilito per la presentazione delle stesse;
- j. Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria le eventuali spese di bolli, copie dei contratti, nonché le spese comunque connesse alla prestazione del servizio, salvo le imposte relative ai contratti assicurativi;
- k. Si provvederà agli adempimenti relativi alle "informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. esclusivamente mediante fax al numero (o PEC) che la ditta provvederà ad indicare nell'ambito delle dichiarazioni previste per la partecipazione alla presente gara di appalto; tale metodo di comunicazione verrà adottato anche per le altre comunicazioni inerenti alla presente gara e per le richieste ex art. 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
- l. Per quanto non previsto nella lettera di invito e nel presente disciplinare, si richiama la normativa vigente in materia, il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. nonché il DPR n. 207/2010 e ss.mm. ii.

Art. 13. DOCUMENTAZIONE DI GARA E ULTERIORI INFORMAZIONI

La documentazione di gara è costituita dalla Lettera di invito e dall'unito presente Disciplinare nonché dalla seguente documentazione complementare:

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva;
- Allegato 2 - Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare n. 593 del 31.01.2006 da sottoscrivere
- Moduli per offerta relativi ai Lotti **1, 2,**
- Capitolati speciali delle polizze relative ai Lotti **1 e 2.**
- Il Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata IRSAP, per la stesura dei Capitolati Speciali nonché per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei rispettivi contratti

assicurativi, si avvale dell'assistenza di Assiteca SpA Filiale di Catania via Fimia 66 - 95128 Catania, broker incaricato ai sensi dell'art. 109 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 209/2005, la cui opera sarà remunerata, secondo gli usi, dalle Compagnie aggiudicatrici e dalle eventuali coassicuratrici, nella seguente misura percentuale sui premi imponibili:

- Lotti... 10..%
- Lotti... .10..%

Quale referente di Assiteca SpA Filiale di Catania è designato la Dottsa Claudia Castro Rizzo – telefono 095 431187 fax 095 508217 e.mail claudia.castrorizzo@assiteca.it.

Art. 14. Trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003): si informa che il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata IRSAP, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; Pertanto, ai fini delle procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata IRSAP.

Il titolare del trattamento è il Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione, con sede all'indirizzo di cui al punto 1. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'ufficio il cui ufficio è stabilito presso la sede anzidetta.

Art. 15. Controversie

Qualsiasi controversia derivante dal contratto sarà deferita alla competente autorità giudiziaria – Foro esclusivo di Caltanissetta.

Art. 16. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il funzionario Dr. Savoia Michele , tel. 0934 532311 fax 0934 25703.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Michele Savoia

***GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO SPECIALE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO I PRESTATORI D'OPERA
RCT/O***

**CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE
GESTIONI SEPARATE IRSAP
Via Peralta Zona Industriale – 93100 Caltanissetta
PIVA 00189200850**

**DECORRENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 30/06/2015
SCADENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 29/06/2016**

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Compagnia e/o Società'

L'Impresa Assicuratrice.

Contraente

Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione – Gestioni Separate IRSAP ai sensi dell'articolo 19 della L.R. n. 8/2012

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato :

- la Società Contraente;
- i membri del Consiglio di Amministrazione nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività.

Polizza

Il contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danni

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca SpA Filiale di Catania – Via Fimia 66, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

Retribuzioni lorde

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 30 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto - Rescindibilità

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

1.6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.7 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

1.8 Forma delle comunicazioni

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

2.0 Descrizione del rischio

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione, dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile, di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi, svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali l'Ente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

2.1 Oggetto dell'assicurazione

A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

2.2 Estensione territoriale

La validità della garanzia assicurativa è estesa al mondo intero.

2.3 Soggetti esclusi dal novero dei terzi

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono esclusi dal novero dei terzi i dipendenti del Contraente per i quali è operante la garanzia RCO.

I soggetti sopra definiti sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non prestano servizio e in caso di danno a cose di loro proprietà.

2.4 Garanzie a titolo esemplificativo

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti, anche:

1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
3. da officine di manutenzione e/o riparazione di mezzi aziendali, comprese le officine mobili;
4. dalla organizzazione, gestione e/o partecipazione di/a:
 - convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
 - spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
5. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
6. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
7. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
8. dalla proprietà ed impiego di cani ed altri animali domestici;
9. a Terzi, provocati da animali, per i quali l'Amministrazione sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
10. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di

strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;

11. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
12. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
13. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
14. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclomotori, carrelli a mano, nonché – fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla Legge 990/69 e s.m. e i – dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
15. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
16. dall'esercizio di servizi sanitari interni (infermeria e primo soccorso)
17. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
18. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile;
19. dall'esercizio di servizi di polizia urbana, sorveglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
20. dall'impiego di squadre di pronto intervento;
21. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
22. dall'erogazione di gas metano e della gestione dei relativi impianti, anche se affidati a terzi;
23. da proprietà, esercizio e manutenzione di acquedotti, depuratori ed impianti di sollevamento, compresi i danni da erogazione di acqua alterata, nonché della rete fognaria.

24.

2.5 Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e s. m. e i. nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Committenza auto**;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- d) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- f) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, Danni a cose in consegna o custodia, Danni da attività di rimozione veicoli, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile**;
- g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori nonché alle cose mobili che si trovino nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori**;
- h) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;

- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro ed Esercizio di farmacie**;
- l) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- n) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Municipale;
- o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
- p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- q) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- r) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

2.6 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 15 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

2.7 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra le Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

2.8 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato

- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

2.9 Franchigia frontale

Relativamente all'assicurazione RCT, per ogni sinistro è prevista l'applicazione di una franchigia di **Euro 1.000,00**, salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

2.10 Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 30 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

3 – CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

3.1 Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
 - per le malattie professionali conseguenti:
 - all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni.
- Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla cessazione del rapporto di lavoro;
 - per asbestosi, silicosi e H.I.V.

Il massimale indicato nella tabella riepilogativa dei limiti di risarcimento e delle franchigie, rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia.

3.2 Danni da interruzione o sospensioni di attività

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Tale estensione di garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.3 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.4 Responsabilità civile personale

a) Rc personale dei prestatori di lavoro

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del Contraente.

b) Rc personale degli amministratori

- L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli amministratori, dei membri del Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, nonché delle persone cui vengono legittimamente delegate – in nome e per conto dell'Assicurato – funzioni di rappresentanza, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

3.5 Danni da incendio

L'assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

3.6 Danni a veicoli sotto carico e scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.7 Danni ai veicoli in parcheggio

L'assicurazione è estesa ai danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli a motore, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

3.8 Danni a cose sollevate, caricate e scaricate

Relativamente ai danni cagionati alle cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.9 Proprietà di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati e opere civili in genere, adibiti a pubblici servizi e non, compresi le relative parti comuni – se in condominio – e gli impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

Agli effetti della presente norma di assicurazione sono considerati terzi anche i dipendenti che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, esclusi gli addetti alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

3.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione è estesa ai danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.11 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti

per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.12 Attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia si intende estesa alla responsabilità civile del Contraente/Assicurato e alla responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

3.13 Danni da inquinamento accidentale

L'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

Sono esclusi i rischi derivanti dall'esercizio di depuratori nonché di impianti incenerimento e di smaltimento rifiuti.

La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.14 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.15 Danni a condutture ed impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

3.16 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

3.17 Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia non vale per i danni ai beni immobili e strumentali utilizzati per le attività menzionate ed è esclusa ogni responsabilità derivante dall'esercizio di attività medica.

3.18 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.)

nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione è estesa ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella

3.19 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione è estesa ai danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni alle cose utilizzate per l'esercizio delle attività per le quali è prestata l'assicurazione od oggetto dell'esecuzione di lavori. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella.

3.20 Danni da attività di rimozione veicoli

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta o di rimozione attuata per ragioni di sicurezza della viabilità o, in ogni caso, di pubblico interesse, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi a seguito di caduta o sganciamento dei veicoli rimossi:

- durante le operazioni di carico e scarico degli stessi;
 - nel traino e/o trasporto dei suddetti veicoli fino all'area di sosta o deposito dei medesimi.
- L'estensione è prestata per il complesso delle suindicate operazioni ferma l'esclusione dei danni rientranti nella disciplina della Legge n. 990/69 (e successive modifiche ed integrazioni) e comprende i danni subiti dai menzionati veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree di sosta o deposito. Nel caso in cui il servizio sia stato appaltato a terzi, l'anzidetta estensione è prestata esclusivamente nell'interesse dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni alle cose che si trovino sui veicoli rimossi.

La garanzia è prestata con il limite di risarcimento indicato nella specifica tabella.

3.21 Mense e punti ristoro

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione è estesa ai danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

3.22 Esercizio di farmacie

Relativamente all'esercizio di farmacie, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati – entro un anno dalla consegna (purché avvenuta durante il periodo di validità dell'assicurazione) – dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Tuttavia per i prodotti galenici di produzione propria – compresi i prodotti omeopatici e di erboristeria – somministrati o venduti, l'assicurazione è prestata anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

3.23 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

3.24 R.C. personale distaccato/comandato

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati presso altre società od Enti.

3.25 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

3.26 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

3.27 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

3.28 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa.

3.29 Rescissione automatica

Qualora la Società, avvalendosi della facoltà concessa dalle norme contrattuali, comunichi il proprio recesso dal presente contratto di assicurazione, il Contraente avrà facoltà di rescindere, con pari effetto, tutti i contratti di assicurazione o parte di essi - ovvero le quote di partecipazione

agli stessi – assegnati alla Società medesima in esito alla procedura mediante la quale è stato assegnato il presente contratto.

3.30 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

n.	condizione particolare	scoperto %	franchigia o minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione (Euro)	massimo risarcimento (Euro)
2.1	Danno biologico (RCO)		2.500,00	i massimali di polizza RCO
2.9	Franchigia frontale RCT		1.000,00	
3.1	Malattie professionali			i massimali di polizza RCO
3.2	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro
3.5	Danni da incendio		vedasi franchigia frontale	500.000,00 per sinistro/anno (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
3.6	Danni a veicoli sotto carico e scarico		vedasi franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
3.7	Danni a veicoli in parcheggio		vedasi franchigia frontale	i massimali di polizza RCT
3.8	Danni a cose sollevate, caricate e scaricate	10	1.500,00	50.000,00 per sinistro e anno
3.10	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	250.000,00 per sinistro e anno
3.11	Danni da furto		vedasi franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e anno
3.13	Danni da inquinamento accidentale	10	2.500,00	250.000,00 per sinistro /anno
3.14	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		vedasi franchigia frontale	100.000,00 per sinistro e anno
3.15	Danni a condutture e impianti sotterranei		vedasi franchigia frontale	250.000,00 per sinistro e anno
3.18	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.		150,00	5.000,00 per sinistro, col limite di 2.500,00 per danneggiato
3.19	Danni a cose in consegna o custodia		vedasi franchigia frontale	50.000,00 per sinistro e anno
3.20	Danni da rimozione veicoli	10	vedasi franchigia frontale	25.000,00 per sinistro e anno

5. DICHIARAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificatamente le seguenti disposizioni contrattuali:

Art. 1.4

Durata del contratto.

Art. 1.5

Recesso in caso di sinistro.

Art.1.7

Foro competente.

La Società

Il Contraente / Assicurato

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro n°.....

Contraente e Assicurato: Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione
Gestioni Separate IRSAP
Via Peralta Zona Industriale – 93100 Caltanissetta
PIVA 00189200850

durata del contratto: anni uno
effetto dal: 30/06/2015
scadenza il: 29/06/2016

Massimali assicurati

Responsabilità civile verso terzi (RCT)

- **Euro 2.500.000,00** per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà,

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

- **Euro 2.500.000,00**, per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (*come definite in polizza*).

Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":

- *retribuzioni lorde annue preventivate* = **euro 876.221,80**

Il premio annuo lordo iniziale ammonta pertanto ad **euro 10.000,00==**

***GARA D'APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI
CAPITOLATO SPECIALE
ALL RISK PATRIMONIO***

**CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE
GESTIONI SEPARATE IRSAP
Via Peralta Zona Industriale – 93100 Caltanissetta
PIVA 00189200850**

DECORRENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 30/06/2015

SCADENZA DEL CONTRATTO : ore 24.00 del 29/06/2016

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Attività e caratteristiche del rischio

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.5 Regolazione del premio
- Art.6 Recesso a seguito di sinistro
- Art.7 Modifiche dell'assicurazione
- Art.8 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
- Art.9 Oneri fiscali
- Art.10 Foro competente
- Art.11 Interpretazione del contratto
- Art.12 Ispezione delle cose assicurate
- Art.13 Assicurazione per conto di chi spetta
- Art.14 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art.15 Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
- Art.16 Coassicurazione e delega
- Art.17 Clausola broker
- Art.18 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

- Art.1 Forma di copertura
- Art.2 Oggetto della copertura
- Art.3 Esclusioni
- Art.4 Enti esclusi

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

- Art.1 Spese di demolizione e sgombero
- Art.2 Perdita pigioni
- Art.3 Onorari di architetti, professionisti e consulenti
- Art.4 Spese peritali
- Art.5 Ricorso terzi
- Art.6 Rottura di vetri e cristalli
- Art.7 Fenomeno elettrico
- Art.8 Maggiori costi
- Art.9 Furto, rapina estorsione di valori
- Art.10 Furto, rapina estorsione del contenuto
- Art.11 Portavalori
- Art.12 Differenziale Storico-Artistico

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

- Art.1 Obblighi in caso di sinistro
- Art.2 Esagerazione dolosa del danno
- Art.3 Procedura per la valutazione del danno
- Art.4 Mandato dei periti
- Art.5 Operazioni peritali
- Art.6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
- Art.7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Art.8	Leeway Clause
Art.9	Limite massimo di indennizzo
Art.10	Pagamento dell'indennizzo
Art.11	Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.12	Rinuncia al diritto di surroga

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Art.2	Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Art.3	Riparto di coassicurazione
Art.4	Disposizione finale

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose assicurate :	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
Danni diretti :	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
Danni consequenziali :	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso.
Danni indiretti :	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Valore Intero :	Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Primo Rischio Assoluto :	Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6.
Fabbricati	Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e, tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di

	recinzione in genere. S'intende del pari inclusa la rete di illuminazione pubblica, per tale intendendosi la rete di alimentazione interrata e non, pali a sostegno dei corpi illuminanti (proiettori, gruppi ottici, cappe di chiusura ecc.), centraline, stabilizzatori, centralino di comando e quant'altro a completamento e servizio delle reti stesse.
Acquedotto:	Impianti di captazione ed adduzione, serbatoi tanto interrati che fuori terra, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, trattamento e potabilizzazione, pompe sommerse, canalizzazioni, condutture, vasche ed in generale quant'altro a completamento e servizio dell'acquedotto.
Rete fognaria:	Canalizzazioni, condotte pozzetti, impianti di sollevamento e pompe sommerse e non, impianti di depurazione e trattamento delle acque, quant'altro a completamento e servizio della rete fognaria stessa.
Dipendenti:	Le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati a dipendenti: • i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione; • i dipendenti di imprese Terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei fabbricati e dei relativi impianti, che prestano servizi per l'Assicurato anche in via temporanea;
Contenuto :	Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi ivi compresi i conduttori esterni. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, apparecchi audiovisivi, supporti dati e programmi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, fatto salvo se assicurate con diversa polizza dal Contraente o da altro soggetto. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Con la medesima definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, attrezzi, mobili ed arredi, quadri ed oggetti d'arte, raccolte e collezioni in genere ivi comprese quelle a carattere storico, naturalistico ed archeologico, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti di illuminazione pubblica a completamento dei fabbricati; impianti semaforici ovunque ubicati, merci, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizioni "Fabbricati".
Valori :	Per "valori" si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate.
Opere d'Arte :	Per opere d'arte s'intendono : • Sculture, gessi, stampe, disegni;

	• Quadri, dipinti, mosaici, arazzi; • Libri, incunaboli, manoscritti, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici; • Monete, pietre, perle, metalli preziosi, collezioni in genere; • Armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, fotografie; • Arredi, strumenti musicali, globi; • Reperti archeologici; • Arredi dei musei e degli altri palazzi comunali aventi carattere storico-artistico. Ed in generale ogni e qualsiasi oggetto o opera d'ingegno avente carattere storico e/o artistico e/o archeologico secondo quanto previsto dal T.U. sui beni culturali (D.Lgs. n.42/2004).
Inondazioni e/o alluvioni :	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Eventi Socio-politici :	Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere.
Terrorismo e sabotaggio :	Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Eventi Atmosferici :	Per eventi atmosferici s'intendono uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno di tali eventi. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione
Terremoto :	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro".
Allagamenti :	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Autocombustione :	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Incendio :	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Esplosione :	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Implosione :	Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Scoppio :	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Furto :	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina :	Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o

	minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione :	Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.
Conduttori esterni:	Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l'esterno
Attrezzature elettroniche:	• Hardware per elaborazione dati • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione • Impianti antintrusione e simili • Altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici, illuminazione pubblica ecc.), apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili, del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente. • I supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
Apparecchi ad impiego mobile:	Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer (fissi e portatili), telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
Dati:	Insieme d'informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi
Programmi:	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Supporti dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Fenomeno Elettrico :	Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc.

Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.

Si conviene tra le parti che :

- a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad ASL o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate quali, ed esempio, Enel, , ecc.), sempreché assicurate da tali soggetti.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi. In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.

Il contenuto si intende garantito anche se posto all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi

fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro del fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito gli polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art.3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art.5 – Regolazione del premio

In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art.8 della Sezione 5 della presente polizza, le

somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

Art.9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.13 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art.14 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.15 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con l'indicazione dell'importo riservato);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.16 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art.17 – Clausola broker

Il contraente dichiara di aver affidato, la gestione del presente contratto ad Assiteca Spa - filiale di Catania- Via Fimia 66 – Catania, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Art.18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1 – Forma di copertura

Tutte le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art.1).

Art.2 – Oggetto della copertura

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

Art.3 – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

1) verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione; esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- c) franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- f) trasporto e/o trasferimento, operazioni di carico e scarico, delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dei fabbricati del Contraente;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

2) causati da o dovuti a :

- a) frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- b) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- c) interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- d) guasti meccanici, anormale funzionamento di macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- e) montaggio o smontaggio di macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati, fatto salvo quanto previsto all'art.2 Sez.1;
- f) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- g) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- h) sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni

- i) dolo del Contraente/Assicurato o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante; la colpa grave dei medesimi nonché dei loro dipendenti o di persone di cui debbano rispondere non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri.
- j) alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus);
- k) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; salvo quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro"
- l) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno subiti dalle merci in refrigerazione;
- m) dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne e vasche;
- n) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- o) difetti noti al Contraente/Assicurato e suoi Amministratori, all'atto della stipulazione della polizza;
- p) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- q) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dalla garanzia "Maggiori Costi".

Tutto quanto sopra, salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Art.4 – Enti esclusi

La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi;
2. Le opere d'arte se coperte da diversa e specifica polizza stipulata dal Contraente o da terzi e ciò limitatamente alle garanzie prestate con tale polizza.
3. Strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati;
4. Enti all'aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell'ambito delle ubicazioni assicurate;
5. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;

SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI

(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" :

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

Art.2 – Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni" anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni".

Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all'Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".

La garanzia é prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Onorari di architetti, professionisti e consulenti".

Art.4 – Spese peritali

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all'Art.3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese peritali".

Art.5 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali,

interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

Art.6 – Rottura di vetri e cristalli

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. All'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Rottura vetri e cristalli".

Art.7 – Fenomeno elettrico

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Fenomeno elettrico".

Art.8 – Maggiori costi

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse proseguire le attività svolte nei fabbricati danneggiati, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- installazione di condutture temporanee;
- noleggio attrezzature e veicoli;
- trasporto dipendenti;
- trasporto di acqua e liquami;
- ecc.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Maggiori costi".

Art.9 – Furto, rapina estorsione di valori

Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo,

estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione di valori".

Art.10 – Furto, rapina estorsione del contenuto

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
- b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
- c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.

A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Furto, rapina, estorsione del contenuto".

Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. Quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. Quadrati.

Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.

Pertanto – in quanto non sia diversamente convenuto – i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10%.

Art.11 – Portavalori

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

Ai soli effetti del presente art.11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i

Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza, i collaboratori in genere .

La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".

Art.12 – Computer breakdown / Ricostruzione dati

A parziale deroga delle CGA, la Società si obbliga ad indennizzare i guasti accidentali elettrici e meccanici propri dei calcolatori e degli elaboratori elettronici, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

- a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- b) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- d) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la società ne fosse a conoscenza;
- f) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luci salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate,
- g) connessi a guasti, vizi e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente/Assicurato, ossia:
 1. controlli di funzionalità;
 2. manutenzione preventiva;
 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; i danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.
 5. Quanto coperto con la garanzia guasti macchine

Nel caso in cui un fenomeno elettrico di origine esterna, colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione, è applicato uno scoperto pari al 10% dell'indennizzo pagabile con il minimo di euro 500,00.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione previsti dal costruttore o Fornitore, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l'applicazione dello scoperto pari al 25% dell'indennizzo pagabile, con il minimo di Euro 1.000,00.

La società indennizza, inoltre, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché le spese per la conseguente ricostruzione dei dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi.

Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostruzione dei dati perduti o alterati:

- per errata registrazione, cancellazione per errore e centinatura per svista;
- dovuti a programmi o virus

Agli effetti della presente estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, più dell'importo stabilito nella scheda di polizza.

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- b) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- c) entro quindici giorni da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- d) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- e) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- f) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Art.2 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta da una delle parti :

- b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art.4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- g) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;

- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione.
- h) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
- c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 – lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art.5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

- a) in caso di distruzione:
 - per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
 - per i beni mobili, ivi compresi i veicoli, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
 - per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art.2 della Sezione 6.
 - per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
- b) in caso di danno parziale:
 - il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :

- c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- i) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- j) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art.3 Sezione 3

della presente polizza.

- k) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
- l) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art.2 della Sezione 6.
- m) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque i) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di €5.000,00=.

Art.8 – Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che :

- e) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
- f) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
- g) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
- h) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso

di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art.5 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.

Art.9– Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.10 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Art.12 – Rinuncia all'azione di surroga

A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti dei dipendenti, collaboratori in genere (compresi i volontari) del Contraente e/o dell'Assicurato, nonché nei confronti di associazioni, patronati ed Enti in genere senza scopo di lucro che possano collaborare con il Contraente per le Sue attività od utilizzare Suoi locali, attrezzature od altri beni garantiti dalla presente polizza, salvo sempre il caso di dolo, e purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione nei confronti del responsabile.

SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 1.455.755,00=	0,	€..=
3	Contenuto	€ 300.000,00=	0,	€..=
4	Acquedotto,	€ 1.336.482,80=		
6	Ricorso terzi	€ 500.000,00=	0,	€..=
7	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	€ 200.000,00=	0,	€..=
8	Furto	€ 20.000,00=		
Totale		€ 3.812.237,80=		€ 0,00.=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE premio annuo lordo	€	==

Note:

Le somme assicurate unitamente alle partite sono riportati nelle Determinazioni del Commissario Straordinario n 8/CL del 19/07/2013 e n 2/CL del 17/06/2013

I valori si riferiscono a stime dell'Agenzia del Territorio del 2010

Le Determine di cui sopra, elenchi delle partite da assicurare unitamente alle planimetrie che delimitano l'area di responsabilità del Consorzio ASI di Caltanissetta sono visionabili previa richiesta al Broker incaricato Assiteca SpA

Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Premesso che l'esposizione della Società non potrà superare i seguenti limiti generali :

Limite	Importo
Limite per sinistro e per anno danni alle partite 1– Fabbricati	Somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo
Limite per sinistro e anno per danni alla partita 3 – Contenuto	Somma assicurata per sinistro e per periodo assicurativo
Limite per sinistro e anno per danni alla partita 4 - Acquedotto	€ 500.000,00 per sinistro e per anno

E che agli indennizzi verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di €500,00 per ogni evento ad esclusione delle garanzie e casi sottoriportati.

Si conviene che per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

Garanzia	Limiti di indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Demolizione e sgombero (Art.1 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 4 (Art.1 Sez.6) per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Perdita Pigioni (Art.2 Sez.4)	Massimo 10% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate	Nessuno
Onorari di architetti, professionisti e consulenti (Art.3 Sez.4)	€..50.000,00.= per sinistro ed €50.000,00.= per periodo assicurativo	Nessuno
Spese peritali (Art.4 Sez.4)	5% dell'indennizzo dovuto a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00.= per singola ubicazione	Nessuno
Ricorso terzi (Art.5 Sez.4)	La somma assicurata alla partita 6 per sinistro e per anno	Nessuno
Eventi socio-politici	70% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% min 2.500,00 per sinistro e per anno
Terrorismo e sabotaggio	50% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €500.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% min 20.000,00 per sinistro e per anno
Eventi atmosferici	70% delle somme assicurate per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% min 2.500,00 per sinistro e per anno
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	70% delle somme assicurate per ubicazione, con il massimo di €1.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% min 2.500,00 per sinistro e per anno
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a Primo Rischio Assoluto (Art.9 Sez.4)	€ 3.500,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% min 500,00 per sinistro e per anno
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a Primo Rischio Assoluto (Art.10 Sez.4)	€10.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 10% min 500,00 per sinistro e per anno
Portavalori (Art.11 Sez.4)	€0.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	0%
Ricerca e riparazione danni da acqua	€5.000,00.= per sinistro	€250,00.= per sinistro

condotta		
Terremoto	50% delle somme assicurate per singola ubicazione con il massimo di €.5.000.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Scoperto 20% min 20.000,00 per sinistro e per anno
Rottura vetri e cristalli (Art. Sez.4)	€.0,00.= per singola lastra, €.0,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	€.0,00.= per singola lastra
Fenomeno elettrico (Art.7 Sez.4)	€.10.000,00.= per sinistro e per anno	Scoperto 10% min 500,00 per sinistro e per anno
Maggiori costi (Art.8 Sez.4)	€.200.000,00.= per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuno
Computer break down/Ricostruzione Dati	€.20.000,00.= per sinistro	Scoperto 10% min 1.000,00

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

Art.3 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.4 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

**MODULO OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE
(periodo dal 30/06/2015 al 29/06/2016)**

Modulo per Offerta Lotto 1

Polizza Responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (Rct/Rco)
(vedere capitolato speciale e relativa scheda di polizza)

Il/La sottoscritt _____

nat ____ a _____ (Prov. _____)

il _____ residente in _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____

in qualità di *(barrare l'ipotesi che interessa)*

☐ legale rappresentante

☐ procuratore (tale qualifica dovrà risultare dalla documentazione inserita nella Busta A – Documentazione Amministrativa)

della Compagnia _____

con sede in _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____

C.F. n. _____ P.Iva n. _____

Tel. n. _____ Fax n. _____ E-mail _____

formula la seguente offerta

Premio Annuo lordo a base di gara	Euro 10.000,00== Euro DIECIMILA/00==
Premio Annuo lordo offerto	euro (in cifre) _____ euro (in lettere) _____ _____

Compagnia _____ quota: _____ % *(nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione)*

firma del legale rappresentante o procuratore speciale _____

Compagnia _____ quota: _____ % *(nel caso di offerta in RTI o Coassicurazione)*

firma del legale rappresentante o procuratore speciale _____

Avvertenze:

1. In caso di discordanza fra le indicazioni dei premi in cifre e in lettere ovvero fra l'importo complessivo e la somma degli importi parziali, sarà considerata valida l'indicazione più favorevole all'Amministrazione aggiudicatrice.
2. Nel caso di partecipazione in RTI o coassicurazione, la presente offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna compagnia partecipante con indicazione della rispettiva quota.

**MODULO OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSORZIO ASI DI CALTANISSETTA IN LIQUIDAZIONE
(periodo dal 30/06/2015 al 29/06/2016)**

Modulo per Offerta Lotto 2

Polizza Responsabilità All Risks Patrimoniale **(vedere capitolato speciale e relativa scheda di polizza)**

Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione All Risks

La Società dichiara di presentare offerta :

(selezionare solo l'opzione scelta)

- ☐ Singolarmente
☐ In Associazione Temporanea d'Impresa;
☐ In Coassicurazione

Con le seguenti Società Assicuratrici e con le quote percentuali rispettivamente indicate :

	Denominazione Società	Percentuale di Ritenzione (%)
Mandataria/Delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Partita	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo %	Premio Lordo Annuo
1	Fabbricati	€ 1.455.755,00=	0,	€ ..=
3	Contenuto	€ 300.000,00=	0,	€ ..=
4	Acquedotto,	€ 1.336.482,80=		
6	Ricorso terzi	€ 500.000,00=	0,	€ ..=
7	Spese di demolizione e sgombero a P.R.A.	€ 200.000,00=	0,	€ ..=
8	Furto	€ 20.000,00=		
Totale		€ 3.812.237,80=		€ 0,00.=

Premio annuo imponibile base d'asta	€	€=
Imposte	€	€=
TOTALE base d'asta	€	€ 6.000,00=
Premio annuo imponibile offerto	€	€=
Imposte	€	€=
TOTALE premio annuo lordo offerto	€	€=

DATA _____ TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE _____

[illegible]

[illegible]